

## **CORTE DI ASSISE DI APPELLO**

### **DI ROMA**

#### **MOTIVI DI APPELLO**

Il sottoscritto Avv. Mario Scaloni difensore e procuratore speciale, in forza di procura già depositata, della parte civile Aldo Davanzali, nel procedimento penale rubricato con il N. 1/99 VR del Registro della Corte di Assise di Roma, 266/90 RG PM e 527/84 RG Giudice Istruttore del Tribunale di Roma, con il presente atto deposita i **motivi a sostegno dell'impugnazione** avverso la sentenza pronunciata dalla Terza Corte di Assise di Roma in data 30 aprile - 27 novembre 2004, proposta con atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Ancona in data 3 maggio 2004 e tempestivamente notificato al Pubblico Ministero, al Responsabile Civile e agli imputati.

Considerando le intervenute dichiarazioni di appello proposte dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma in data 3/5/2004 e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma in data 12/5/2004 e l'avvenuto deposito dei relativi motivi a sostegno in data 30-31/12/2004, il **ricorso per Cassazione**, unico mezzo di impugnazione consentito alla parte civile, è **convertito in appello** avverso la predetta sentenza con la quale tra l'altro:

a) gli imputati BARTOLUCCI Lamberto e FERRI Franco venivano assolti "perchè il fatto non sussiste" dall'imputazione di impedimento dell'esercizio delle attribuzioni del Governo della Repubblica, nelle parti relative alle determinazioni di politica interna ed estera concernenti il disastro aereo del DC9 Itavia, in relazione all'omesso riferimento delle informazioni alle Autorità politiche concernenti la possibile presenza di traffico militare statunitense;

b) è stato dichiarato n.d.p. per intervenuta prescrizione nei confronti di BARTOLUCCI Lamberto in ordine alla contestazione di omesso riferimento alle autorità politiche dei risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino e nei confronti dello stesso BARTOLUCCI e di FERRI Franco in ordine alla contestazione di aver fornito informazioni errate alle autorità politiche, escludendo il possibile coinvolgimento di altri

aerei nella informativa scritta del 20 dicembre 1980, previa derubricazione dei fatti indicati nel delitto di alto tradimento commesso con atti diretti a turbare le attribuzioni del Governo a norma degli artt. 289 comma 2° codice penale e 77 codice penale militare di pace.

**I) SUSSISTENZA DELL'IPOTESI PIU' GRAVE DEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 289 C.P. IN RELAZIONE ALL'ART. 77 C.P.M.P.**

La sentenza impugnata ha ritenuto di dover qualificare l'ipotesi di reato contestata nel capo di imputazione sub a) considerando sussistente la più lieve fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 289 c.p., sulla base di una erronea disamina degli elementi costitutivi del reato.

Il giudice *a quo* non ha minimamente considerato la circostanza che il reato considerato al capo a) dell'imputazione è il reato militare di alto tradimento, previsto e punito dal combinato disposto degli artt. 77 c.p.m.p. e 289 c.p.

La disamina dell'elemento oggettivo del reato si è tutta incentrata sulla fattispecie tipica descritta dall'art. 289 c.p., confinando l'art. 77 c.p.m.p. al rango di una mera aggravante, applicabile tenuto conto della qualità rivestita dal soggetto attivo del reato.

A tal proposito si veda l'unico accenno al contenuto dell'art. 77 c.p.m.p. effettuato a pag. 576 dell'impugnata sentenza e relativo, appunto, alla qualità del soggetto attivo.

Tale interpretazione non può essere condivisa.

Come noto, la parte speciale del c.p.m.p. va interpretata in base al principio di complementarità tra le norme incriminatrici che la compongono e le norme del codice penale ordinario (par. 10 e ss. Relazione al Re sul progetto di c.p.m.p.).

Non vi è dubbio che nel caso di specie si è in presenza di un reato militare portato alla cognizione del giudice ordinario solo in ragione della connessione teleologica ai sensi dell'art. 45 c.p.p. 1930 e dell'art. 264 c.p.m.p. (vecchio testo).

Detto ciò e ribadito con la migliore dottrina (Ventre) che l'aumento della pena detentiva previsto dall'art. 77 c.p.m.p. dà luogo ad una nuova pena edittale e non costituisce circostanza aggravante soggetta a giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., per valutare la condotta posta in essere dagli imputati e quindi sussumere la fattispecie sotto il primo od il

secondo comma dell'art. 289 c.p. è necessario, a differenza di quanto fatto dal giudice di primo grado, analizzare esattamente la fattispecie militare del reato *de quo*.

Il reato di alto tradimento, previsto al capo I del titolo I del libro II del c.p.m.p. tra i reati contro la fedeltà e la difesa militare, rappresenta una delle “più gravi delinquenze contro la personalità dello Stato ed i doveri fondamentali dello stato militare”, la cui denominazione esprime opportunamente “il grado superlativo dell'infrazione” (Relazione al Re, par. 96).

L'esigenza di prevedere la specifica categoria dei reati contro la fedeltà e la difesa militare fu ravvisata nell'esistenza di una oggettività giuridica ben distinta, di carattere prevalentemente militare.

Infatti, “il militare che compie atti di tradimento etc. oltre ad un dovere comune ad ogni cittadino infrange un dovere maggiore, il principale anzi dei doveri inerenti al suo stato e consacrati dal giuramento: la difesa delle istituzioni per la sicurezza interna dello Stato e la difesa della Patria per la sicurezza esterna” (Relazione al Re, par. 96).

E' pertanto assolutamente indispensabile per valutare correttamente la condotta degli imputati, individuare i doveri sugli stessi incumbenti e riconducibili allo *status* militare.

L'art. 1 l.382/1978 stabiliva che: “Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali. Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità”.

L'art. 2 della medesima legge prevede lo specifico giuramento di fedeltà prestato dai militari, mentre l'art. 4 comma I ribadisce che “L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare”.

Dopo aver elencato i doveri incumbenti su ogni singolo militare, è opportuno evidenziare un'ulteriore lacuna contenuta nella motivazione della sentenza impugnata: l'assoluto obnubilamento del grado e delle funzioni rivestite dagli imputati nell'ambito della gerarchia militare.

Ciò è tanto più grave se si considera la circostanza che il grado e le funzioni rivestite assumono particolare rilevanza non solo nella presente fattispecie, al fine di valutare l' idoneità potenziale degli atti posti in essere dagli imputati, ma, più in generale, per valutare la gravità del reato militare in concreto.

L'art. 47 n. 2) c.p.m.p., infatti, prevede una circostanza aggravante comune del reato militare, allorché lo stesso è commesso da un militare rivestito di un grado o investito di un comando.

Dalla valorizzazione dei dati sopra individuati, relativi alla gravità dei doveri violati ed alla funzione di comando ed al grado rivestito dagli imputati, non può che discendere la correttezza dell'ipotesi di reato contestata originariamente nel capo di imputazione - violazione dell'art. 77 c.p.m.p. in rapporto all'art. 289, I co. c.p. - e, per converso, l'errore commesso dalla Corte in primo grado che ha ritenuto di dover derubricare la fattispecie di reato, configurando nella condotta degli imputati la più lieve fattispecie del II comma del medesimo art. 289 c.p.

L'errore è stato indotto non solo dalla sottovalutazione del carattere militare del reato contestato, ma, altresì, da un evidente travisamento nella valutazione della condotta degli imputati nella commissione del delitto di attentato.

Anziché considerare l' idoneità degli atti posti in essere dagli imputati con prognosi postuma (*ex ante*), la Corte ha infatti effettuato una valutazione della condotta *ex post*, ritenendo che gli atti posti in essere dai massimi vertici dell' Aeronautica Militare potessero al più integrare un turbamento delle attribuzioni del Governo a norma dell'art. 289 co. II c.p., anziché un vero e proprio impedimento (in tutto ed in parte, anche temporaneo) dell'esercizio delle medesime attribuzioni o prerogative conferite dalla legge.

Tuttavia, come sopra evidenziato, una corretta valutazione della condotta degli imputati rapportata al momento della commissione dei vari depistaggi, unita ad una adeguata valorizzazione del ruolo rivestito dagli stessi nell'ambito dell' Aeronautica Militare, non può che condurre a ritenere l' idoneità degli atti posti in essere dagli imputati come volti ad impedire e non semplicemente a turbare l'esercizio delle attribuzioni e delle prerogative

conferite dalla legge al Governo.

Si considerino infatti le gravissime violazioni compiute ai doveri imposti dallo *status* di militare, soprattutto alla luce delle moderne concezioni delle Forze Armate ed al loro impiego anche a difesa della collettività nazionale.

Si consideri, altresì, la posizione di assoluta preminenza dell'Aeronautica Militare nel controllo dello spazio aereo nazionale.

Tutto ciò, in unione con il grado e la posizione di vertice occupata dagli imputati all'epoca dei fatti nell'ambito della Forza Armata, non può che configurare le singole azioni ed omissioni compiute dagli stessi nei confronti dei Ministri e più in generale del Governo Italiano, come idonee e dirette ad impedire l'azione e le legittime prerogative del Governo nelle determinazioni di politica interna ed estera.

Nella sostanza c'è stato un totale black-out informativo dal 28 giugno al 20 dicembre 1980, data quest'ultima in cui viene inviata la nota che integra una vera e propria attività di callida disinformazione e che getterà una cortina fumogena impenetrabile sulle ricerche in materia per molti anni a seguire.

Che il Governo sia stato disinformato, tratto in inganno e quindi impedito nella sue funzioni risulta chiaramente dalla semplice lettura di quanto dichiarato dai Ministri in carica.

Del resto lo Stato Maggiore dell'Aeronautica era (meglio, avrebbe dovuto essere) il consigliere per antonomasia del Ministro della Difesa, che proprio a questo si era rivolto per conoscere approfonditamente la vicenda.

E' chiaro che se dal supremo organo qualificato (lo SMA, appunto) arrivano informazioni che escludono qualsiasi ipotesi di coinvolgimento di altri veicoli e notizie più che rassicuranti sui dati radar, il Governo ha un quadro di osservazione obbligato, che non può essere scalfito da notizie di stampa o da suggerimenti isolati e senza prove su un qualcosa di diverso da quanto raffigurato dallo SMA.

Tutto ciò, si diceva, è processualmente certificato da quanto affermato dai Ministri della Difesa e dei Trasporti, dallo stesso Presidente del Consiglio e dal sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio (On. Mazzola).

Così **Lagorio** ha chiarito che l'unica nota in contrasto con il quadro presentato dallo SMA era stata quella del collega Formica, il quale aveva riferito di “una voce”, a suo dire senza nessun riscontro, relativa ad un missile.

La realtà è che l'unica incontrovertibile versione dell'incidente che veniva fornita dallo SMA (e che avrebbe poi portato alla distruzione dell'Itavia) è stata quella del **cedimento strutturale**: come detto a Lagorio, “niente navi, niente aerei nè nostri nè alleati, niente missile”.

“Se”, continua Lagorio, “fosse venuta la dimostrazione che vi fossero tracce di voli ostili al velivolo Itavia, una qualche reazione da parte del Ministero... certamente vi sarebbe stata”.

In sostanza, se fosse stato ipotizzato lo scenario “**il Ministro avrebbe informato il Presidente del Consiglio e penso che il Presidente del Consiglio avrebbe preso le misure necessarie, la convocazione del Comitato di Sicurezza, l'identificazione del velivolo che minacciava il nostro Itavia e le conseguenze internazionali di questo fatto**”.

Rispondendo poi ad una domanda del P.M., se avesse mai percepito un discorso di eventuali veivoli all'altezza di Ponza, Lagorio è tassativo: “nossignore queste notizie o voci si sarebbero trovate in contrasto con tutti i rapporti che dicevano: Niente navi, niente aerei ecc...” “...poi sarebbe stata una novità sulla quale accendere un pò di attenzione e invece questa novità non è mai arrivata sul mio tavolo”

**Formica** è nella stessa situazione e l'indiscrezione di Rana, ovviamente, ha il valore che ha: neppure lui sa nulla circa quanto visto e sentito dagli occhi e dagli orecchi dello SMA.

Tanto è vero che a dibattito dice che se solo avesse saputo di una informazione volutamente non data al Ministro della Difesa, si sarebbe immediatamente attivato per informare il Ministro stesso ed il Presidente del Consiglio.

Il sottosegretario **Mazzola** dice chiaramente che “**ci furono solo informazioni che portavano soltanto a cause riconducibili alla struttura dell'aeroplano: l'aereo aveva ceduto strutturalmente e non c'erano state altre cause**”; e aggiunge “se solo ci

**avessero detto che c'era un dubbio, ci saremmo immediatamente attivati”** e ancora “se fossero stati presentati dei dubbi, delle indicazioni, delle notizie che andavano in una direzione che non era quella della caduta dell'aereo, perchè aveva ceduto strutturalmente, ma che era stata una bomba o un missile, sicuramente si sarebbe attivato...invece no”.

Lo stesso On. Mazzola, davanti alla Commissione Stragi in data 15/10/91, è ancora più esplicito: sulla vicenda Ustica è certo che lui e la Presidenza del Consiglio sono stati tenuti all'oscuro di tutto: **“Se è successo qualcosa, è stato fatto all'oscuro e ci hanno sostanzialmente presi, come suol dirsi, per il bavero, probabilmente approfittando del fatto della situazione generale di quel periodo”** Nella medesima circostanza ha anche ricordato come per la vicenda Ustica “vi era stato un black out completo, al contrario di quanto si era verificato in altre circostanze quando erano state riportate magari notizie false, meno vere, comunque un lavorio di indicazioni che mettevano in condizioni di attivarsi”.

Aggiungendo altresì: **“credo che il ragionamento sia stato volto a coprire qualcosa, nella consapevolezza che se fosse stato portato a conoscenza degli organi di Governo sarebbe stato più difficile coprirlo.** Se fosse stato un missile e lo avessero detto... la logica porta a ritenere che la ragione sia stata questa, cioè si riteneva più facile coprire questa, la questione rimanendo a livello militare che non portandola a conoscenza degli organi di Governo... questa è la mia opinione del momento”

Il Presidente del Consiglio **Cossiga**, alla domanda circa il momento dell'affacciarsi dell'ipotesi del cedimento strutturale, ha risposto “subito; durante il periodo in cui io fui Presidente del Consiglio **non fu avanzata nessun'altra ipotesi, non abbiamo avuto come Governo elementi per contrastare le tesi del cedimento strutturale neanche lontanamente”**.

Basta leggere queste dichiarazioni e vengono ovviamente meno eventuali, residui dubbi circa la qualificazione giuridica da dare alla condotta degli imputati Bartolucci e Ferri: non certo turbativa all'esercizio delle prerogative del Governo, ma vero e proprio impedimento delle stesse.

Ciò in virtù dell'articolata condotta dei vertici dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, che inizialmente hanno omesso di riferire quanto da loro accertato nell'immediatezza dei fatti; poi, nel corso di tutto il luglio 1980 e successivamente, hanno consolidato la loro condotta illecita, fino alla predisposizione ed all'inoltro della nota 20/12/80, che ha ratificato e ribadito l'operato precedente, impedendo ancora ogni possibile iniziativa del Governo.

Qualsiasi ragionamento contrario urta contro la realtà dei fatti: se già il 28/6/80 il Governo fosse stato informato di quello che appariva essere il quadro effettivo, avrebbe potuto prendere i provvedimenti opportuni a livello politico (nazionale ed internazionale), diplomatico e NATO per rispondere adeguatamente a quella che era stata, come minimo, una gravissima interferenza nello spazio aereo italiano che aveva portato alla morte di 80 persone.

E che porterà poi, come inevitabile conseguenza della disinformazione attuata dallo SMA, alla revoca delle licenze ed alla distruzione di quella che era la prima compagnia aerea privata d'Europa e del suo presidente, Aldo Davanzali, additato a tutti i livelli come un criminale che faceva volare passeggeri all'interno di "bare volanti".

\* \* \* \* \*

## **II) SUSSISTENZA DEL DELITTO DI ALTO TRADIMENTO, COME ORIGINARIAMENTE CONTESTATO, ANCHE IN RELAZIONE ALL'OMESSO RIFERIMENTO ALLE AUTORITA' POLITICHE DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE PRESENZA DI TRAFFICO MILITARE STATUNITENSE**

Ha ritenuto la Corte di Assise di primo grado che la notizia del "razzolamento" di aerei militari americani fosse originata da un equivoco sorto a seguito della telefonata delle 20,16Z fra il Capitano Grasselli della RIV di Ciampino ed il Capitano Loi della difesa aerea di Marsala.

Sostiene la Corte che l'equivoco stesso sarebbe stato chiarito in poco tempo, che l'allarme sarebbe conseguentemente rientrato e che, quindi, se la mattina del 28 giugno il Generale Mangani avesse riferito al Generale Bartolucci delle voci sul traffico statunitense, lo

avrebbe reso anche edotto delle successive smentite.

Nella sostanza, per il Giudice *a quo*, la notizia (del tutto generica) era risultata immediatamente infondata, nè una qualsiasi conferma in senso positivo sarebbe venuta da risultanze radar Ciampino/Fiumicino.

Secondo i Giudici di primo grado, il Capitano Grasselli avrebbe erroneamente ritenuto che le esercitazioni a cui Marsala faceva riferimento fossero reali e che ad esse partecipassero velivoli americani.

Da qui la falsa notizia data al Massari ed al Guidi che poi, nella telefonata con Fiorito De Falco (20,23Z), parla appunto di razzolamento di aerei americani (“si c’era l’esercitazione perchè dice, che vedono razzolà diversi aeroplani americani”).

In realtà questa ricostruzione effettuata dalla Corte cozza contro alcune realtà processuali cui non è stato dato il giusto rilievo.

A) Molto importante è il contenuto delle **voci interne registrate** durante la telefonata all’Ambasciata USA delle ore 20,41Z.

Si evince chiaramente, dai colloqui tra Chiarotti, Guidi, Massari e Grasselli, che l’esercitazione in corso, quella a cui aveva fatto riferimento Marsala, non interessava aeroplani americani, ma italiani: “ce l’avevamo noi l’esercitazione” dice X1 (Massari).

Si evince, altresì, che c’era stata anche un’unica esercitazione americana, la **Patricia**, che si era conclusa alle ore 15,00.

Per due volte Chiarotti domanda a Massari se l’esercitazione in corso riguardasse velivoli americani e per due volte ottiene risposta negativa.

A questo punto è chiaro che per il Grasselli ed il Massari l’esercitazione a cui aveva fatto riferimento Marsala non era un’esercitazione americana; da questo deriva che la notizia della presenza di velivoli americani non veniva assolutamente da Marsala, ma da altra fonte e che, in ogni caso, non da loro (Grasselli e Massari) nasce il supposto equivoco in cui, secondo la Corte, sarebbe incorso il Guidi nella telefonata con Fiorito De Falco.

Non si dimentichi che alle 20,20, immediatamente prima del colloquio Guidi – Fiorito De Falco, Massari e Grasselli avevano provato a contattare l’Ambasciata USA, ad ulteriore

dimostrazione che non fu Guidi a partorire una presenza americana, ma che della stessa si interessava l'intera equipe.

Del resto lo stesso Guidi riferisce a De Falco di sapere dell'esercitazione che, però, non dava alcuna interferenza.

Il Generale Melillo ha riferito in udienza (il 17/7/2003), che “vi erano in volo alcuni velivoli Executive, che era un velivolo militare della nostra aeronautica, che erano in volo per servizio, chi doveva portare un malato grave, chi doveva subire un trapianto in Francia, chi svolgeva un servizio di trasporto personale, **chi stava facendo una esercitazione, ma a sud di Siracusa con la Marina ed era l'Atlantic, quindi non un velivolo da combattimento che potesse volare a quelle quote**”.

Vi era quindi sicuramente in corso un'esercitazione italiana conosciuta (a basse quote e quindi non problematica) e, probabilmente, Massari e Grasselli hanno potuto confondere l'esercitazione a cui faceva riferimento Marsala con l'esercitazione (nota) a sud di Siracusa.

La notizia dello scenario “americano” arriva quindi **aliunde**, probabilmente dall'operatore della Difesa Aerea presente nella sala della RIV - a Fiumicino “che è a conoscenza di tutti i loro siti radar se sono operativi o no, perchè i siti radar sono tanti in Italia, molto diversi dagli Enti di controllo. Per cui in quel momento probabilmente in sala lo sapevano che...” (udienza 21/2/2001, teste Grasselli).

Da tale testimonianza si evince anche che “quelli della difesa aerea” avevano con i vari siti radar contatti differenti da quelli che potevano avere Grasselli e compagni, con linee telefoniche diverse.

Allora appare logico ritenere che il Guidi fosse stato raggiunto da due segnalazioni diverse ed entrambe veritiere fornitegli da Grasselli e Massari: la conosciuta esercitazione italiana in corso e la presenza volativa americana; e sono queste le notizie che, pur con qualche commistione, Guidi riferisce a Fiorito De Falco.

Non regge quindi il ragionamento con cui la Corte giustifica la genesi del presunto equivoco, ma prende invece consistenza l'ipotesi contraria: nessun equivoco, ma la

ricostruzione dei fatti veritiera è quella sopra riportata.

**B)** Per quanto riguarda i **plot di solo primario PR6 - PR7**, la Corte ha mal valutato le dichiarazioni rese da Diamanti, Colonnelli e Cucchiarelli, che erano in servizio la sera del disastro presso la sala Radar di Ciampino.

**Diamanti** dice testualmente: **“ho notato sugli schermi la presenza di manovre militari. Esse sono durate a lungo e sino a quando l’aereo dell’Itavia è scomparso.”** Si avvicina poi al collega La Torre e gli domanda come mai non si vedesse più niente, chiedendo che fine avessero fatto le manovre ed il La Torre gli risponde **“è stato spento tutto”** o frase simile.

**Colonnelli** (Udienza 27/1/2001) dice che la sera del 27 giugno ha notato sullo schermo radar alcune tracce: **“non era traffico sotto il nostro controllo... Questo traffico io l’ho visto mezz’ora dopo aver preso servizio”** (dalle 20,30 in poi n.d.r.) **“parlo di traffico militare perchè non poteva essere traffico civile che sarebbe stato altrimenti conosciuto”** ...”Ho parlato di traffico militare e non civile perchè in quest’ultimo caso doveva essere in contatto radio con noi” ... erano tracce veloci, saltuarie che erano simili nelle caratteristiche a quelle viste nei giorni precedenti nel corso delle esercitazioni. Erano a sud di Ponza”

**Cucchiarelli** (udienza 17/1/2001) dice: **“notai quella sera quando montai alle 20,00 locali, quest’attività di aerei sconosciuti che erano aerei operativi.** Si tratta di quel traffico che non è in contatto con gli enti del traffico aereo, ma si suppone con enti militari; **si tratta in definitiva di traffico militare. Avevano il transponder di bordo attivato c’erano esercitazioni in acque internazionali e le esercitazioni non sempre venivano riportate sul librone.** Io ho creduto che quello che ho visto era la continuazione dell’esercitazione che doveva essere finita”.

“L’ora in cui ho visto quelle tracce è fra le 20,15 e le 20,30. Ho visto 2 o 3 tracce fra i 19.000 e i 24.000 piedi. Erano 2 o 3 tracce operative nell’area vicino Ponza. Erano a quote alte non era il “razzolare”. Quando si seppe della disgrazia queste tracce non si videro più”... “Il traffico operativo di quella sera era del tipo di quello che in genere si ha quando

nel Tirreno opera una portaerei”.

Tutte queste dichiarazioni trovano riscontro in quella del Generale dei Carabinieri **Bozzo Nicolò** il quale il 27 giugno, a Solenzara, ha notato la presenza di piloti tedeschi, francesi e belgi ed intensa attività volativa.

Anche **Bozzo Santo**, che era in compagnia del fratello, conferma: “Proprio la sera del nostro arrivo notammo una forte attività aerea militare in partenza e in arrivo dalla base di Solenzara. **L’attività è continuata sino sul far della sera quando si è intensificata sino alle ore 21,00 circa quando è diminuita. I decolli avvenivano a coppie e ad intervalli di dieci minuti. Ho visto sulla base aerei con insegne francesi, tedesche e belghe.** Gli aerei si dirigevano verso sud al largo della Sardegna e ritornavano da Sud”.

Alla luce di tutto quanto sopra va rilevato che la Corte, dopo aver giustamente segnalato la rilevanza del PR6 – PR7, finisce poi per travisarne il valore probatorio.

Infatti: 1) non è vero che esse compaiono mezz’ora prima dell’incidente ma, rispettivamente, 15 e 12 minuti prima; 2) sono tracce di primario e quindi di aerei (o aereo) sconosciuti, di cui non si conosce il piano di volo e che viaggiano paralleli al DC9. Una volta provato che Corvari, La Torre e Grasselli le hanno viste, non possono non averne ravvisato e segnalato l’anomalia, la pericolosità e rilevanza, soprattutto in considerazione della vicinanza del DC9 e del successivo incidente; 3) La distanza di 110-120 chilometri dal luogo dell’incidente appare del tutto irrilevante, in relazione allo spazio da esso rappresentato sul PPI ed al lasso di tempo occorrente a percorrerlo.

Le testimonianze Diamanti – Colonnelli e Cucchiarelli confermano la circostanza che le PR6 e PR7 furono viste, segnalate e tenute in debito conto.

C’è da fare un’ulteriore considerazione circa l’atteggiamento reticente, talora sicuramente e consapevolmente falso, diffuso (anche) fra i componenti della RIV di Ciampino.

Come i difensori di parte civile hanno ripetutamente segnalato, così diffuse falsità e reticenze da parte di così tanti protagonisti dei fatti sono inconciliabili con l’ipotesi di un banale equivoco, che poteva tranquillamente ammettersi senza incorrere in responsabilità di alcun genere.

Ed invece abbiamo dichiarazioni mendaci, negazioni anche davanti all'evidenza di telefonate registrate, goffi tentativi di disconoscere la propria voce.

Un comportamento siffatto risponde evidentemente ad un piano prestabilito di organizzata disinformazione.

C'è un altro fatto particolarmente importante, al quale non viene dato in prime cure il dovuto risalto: presso **l'Ambasciata USA** a Roma, infatti, il 28 giugno si formò un **gruppo di lavoro** che, guarda caso, per alcuni giorni lavorò per verificare la presenza di aerei militari americani nel luogo dell'incidente.

Basta questo evento per poter valutare il grado di attendibilità della asserita, sicura smentita della presenza di aerei americani pervenuta durante la notte del 27.

Come già accennato, inoltre, la Corte non valuta come riscontro della notizia della possibile presenza di aerei americani i plot di solo primario PR6 e PR7 e la traccia costituita dai plot – 17 – 12 e 2b, che la stessa sentenza ritiene indicare con alta probabilità un aereo militare che interseca la rotta del DC9.

Erra anche nella interpretazione della **nota redatta dagli esperti della NATO**, nella quale si dice, al punto 6, “Attività di esercitazione. Non risultano attività aeree militari su larga scala” ed al punto 7 “Attività aerea marittima: “Risulta anche attività di questo tipo. Tale attività si configura in pattugliamenti di routine e voli in transito e potrebbe stare ad indicare la presenza di una portaerei nel Mediterraneo centrale od occidentale”.

Per i Giudici di prime cure, l'eventuale presenza di una portaerei nel Mediterraneo centrale o occidentale esclude la presenza della nave nel Tirreno: cosa questa assolutamente non vera, dato che il Tirreno è compreso nel Mediterraneo centro occidentale.

Circa le asserite non evidenze del razzolamento USA sul tabulato di Ciampino, va ricordato che il tabulato stesso, con i plot di solo primario e la traccia -17 -12 2b, fotografa la presenza di aerei non forniti di piano di volo.

A ciò si aggiunga che la visione degli operatori non corrisponde necessariamente al tabulato e viceversa. I cosiddetti “grezzi”, ad esempio, vengono visti dagli operatori sui video e non lasciano tracce sui tabulati: **“no, il grezzo sul tabulato non compare, perchè**

**non era un segnale trasferibile in maniera così semplice sui dati di elaborazione” ...**  
c'è una differenza sostanziale, che mentre il grezzo lo vede nel momento, solo nel momento in cui praticamente l'antenna passa sul bersaglio, invece il plot viene mantenuto sempre vivo, perchè la presentazione viene... completamente rinnovata con una frequenza molto elevata, in maniera che caso mai è molto più facile perdere la visibilità di un segnale analogico che non del segnale del plot”. (Esame Russo 20/2/2001).

\* \* \* \* \*

Del reale svolgersi dei fatti e di tutte le conseguenti disinformazioni non può non aver saputo il **Generale Bartolucci**.

1) A tal proposito è bene ricordare che il generale Mangani ed i suoi colleghi del III ROC, fino alla mattina del 28 giugno, hanno effettuato telefonate dalle cui trascrizioni si evince il loro convincimento che l'incidente fosse stato causato da una collisione con un altro aereo, probabilmente USA, e che le rassicurazioni degli americani non venivano ritenute sincere (vedasi telefonate 21,40Z (Smelzo/Mangani), 6,17Z (Lippolis/Mangani), 7,06Z (Lippolis/Mangani). E' ovvio che Mangani ha sicuramente riferito la stessa mattina del 28 giugno al Generale Bartolucci le sue opinioni su quanto era accaduto e sulla sincerità delle risposte americane.

2) Il colonnello Russo, al suo arrivo a Ciampino, ricevette l'incarico di verificare cosa fosse successo al DC9 ed in particolare se vi fosse stata l'interferenza di un altro aereo.

Il fatto che il Russo lavori insieme al collega Martino per 24 ore consecutive conferma che le smentite che erano arrivate dagli alleati non erano ritenute attendibili, in quanto contrastanti con quanto percepito dagli operatori.

Quindi la notizia di possibili aerei militari americani non appariva infondata, ma erano necessarie ulteriori valutazioni e indagini.

Tutto questo viene ovviamente riferito ai vertici dell'Aeronautica che, altrettanto ovviamente, avrebbero dovuto riportarlo alle autorità politiche per l'indubbia rilevanza.

3) Anche attraverso il Generale Fazzino, superiore dei vari Grasselli, Massari, Guidi ecc.. il Generale Bartolucci non può non aver avuto informazioni, la mattina del 28 giugno, della

segnalazione di traffico americano e della presenza dei plots – 17, – 12 e 2b.

4) Ugualmente anche attraverso il COP (Centro Operativo di Pace) è sicuramente pervenuta notizia al Bartolucci, perchè è impossibile credere che solo la mattina del 28 giugno 1980 non si realizzarono gli incontri e tutte le altre condotte che ogni giorno venivano ritualmente poste in essere.

Anche a tale argomento le parti civili hanno dedicato amplissimo spazio, ma la Corte non ha risposto adeguatamente ad alcuna delle argomentazioni.

Per quanto riguarda la posizione del **Generale Ferri**, si considerano più che valide le argomentazioni espresse nell'appello della Procura che si intendono qui recepite.

I Generali Bartolucci e Ferri hanno agito d'intesa, fin dalle prime ore del 28 giugno, per acquisire notizie sulla presenza di mezzi aeronavali statunitensi e dei Paesi Nato. Quindi la condotta del Generale Ferri deve qualificarsi come un vero e proprio concorso nel reato del Bartolucci sotto forma di concorso materiale o quantomeno morale.

Tale concorso è proseguito ininterrottamente fino al 20 dicembre 1980 quando il Ferri, con l'avallo del Bartolucci, firma personalmente la nota essendo il Capo di Stato Maggiore assente.

\* \* \* \* \*

Concludendo, tutte le argomentazioni sopra esposte portano a ritenere che la pur apprezzabile sentenza emessa dalla Corte di Assise di Roma debba essere modificata nelle parti oggetto della presente impugnazione e, pertanto, si confida che l'Ecc.ma Corte di Assise di Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza voglia accogliere le seguenti

#### **RICHIESTE**

affermare la penale responsabilità degli imputati BARTOLUCCI Lamberto e FERRI Franco per il reato di alto tradimento ex artt. 81 cpv, 110, 289 primo comma C.P. e 77 C.P.M.P. in relazione all'omesso riferimento alle autorità politiche dei risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino e della notizia della possibile presenza di traffico militare statunitense, nonché per aver fornito informazioni errate alle autorità politiche,

escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei nella informativa scritta del 20 dicembre 1980 e, conseguentemente, condannare gli imputati a pena di giustizia, nonchè, in solido con il responsabile civile Ministero della Difesa, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile in epigrafe indicata, da liquidarsi in separata sede, assegnando in favore della parte civile Davanzali Aldo una provvisionale immediatamente esecutiva, da porsi a carico degli imputati e del responsabile civile in solido, di Euro 5.000.000,00 o della somma diversa ritenuta di giustizia. Voglia inoltre condannare gli imputati Bartolucci e Ferri, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile Davanzali Aldo per entrambi i gradi di giudizio.

Altri motivi riservati.

Ancona, 14 febbraio 2005

Avv. Mario Scaloni